

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 514423)

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2023, n. 27

**Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:

*"a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;"*.

**Art. 2****Modifica all'Allegato B "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)" della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Al punto 6.5 dell'Allegato B "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)" della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna "Autorità competente A.I.A." la parola: "Regione" è sostituita dalla seguente: "Provincia".

**Art. 3****Disposizioni transitorie.**

1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

**Art. 4****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 ottobre 2023

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 2 - Modifica all'Allegato B "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)" della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 3 - Disposizioni transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

**Dati informativi concernenti la legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 18 luglio 2023, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 luglio 2023, dove ha acquisito il n. 218 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 settembre 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Zecchinato, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 ottobre 2023, n. 27.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Zecchinato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di recente approvazione (DGR n. 988/2022) si è evidenziato che risulta necessario adottare una strategia che permetta di uniformare le performance dei diversi territori, da una parte spingendo le aree meno virtuose verso i risultati più ambiziosi già raggiunti dai territori più virtuosi, dall'altra contenendo la produzione del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) attraverso meccanismi di disincentivazione dell'avvio a smaltimento.

Per raggiungere tale obiettivo, un'azione di piano che si prevede di mettere in atto sul territorio è la realizzazione di una regia regionale unica sui flussi della frazione non recuperabile dei rifiuti urbani, individuando appositi spazi di collocamento del RUR e degli scarti da trattamento e recupero delle raccolte differenziate per ogni singolo bacino territoriale, sulla base del proprio fabbisogno che viene stimato in progressivo calo per i prossimi anni per effetto della riduzione indotta dalle azioni di miglioramento delle raccolte.

Un altro strumento che, agendo in maniera sinergica con la regia regionale complessiva sui flussi, fa parte della strategia del contenimento della produzione del rifiuto urbano residuo dell'Aggiornamento di Piano (ma anche del Piano originario, approvato con DACR n. 30 del 29/04/2015), è costituito dall'applicazione sul territorio regionale di un'unica tariffa di smaltimento per i rifiuti urbani che consenta il contenimento dei costi per i cittadini veneti, oltre che uguale trattamento economico per i diversi territori che convogliano i propri rifiuti verso gli impianti previsti dal Piano.

Per il 2023, al fine dell'attuazione della succitata regia regionale sui flussi, con la DGR n. 1691 del 30/12/2022, si è provveduto a individuare il destino dei flussi del rifiuto urbano residuo e degli scarti della raccolta differenziata da parte dei Consigli di bacino della Regione del Veneto agli impianti di piano, individuati in Allegato 1 all'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Tali impianti comprendono:

- le 7 discariche destinate al trattamento di rifiuti urbani (Sant'Urbano, Este, Jesolo, Cortina d'Ampezzo, Torretta di Legnago, Villadose, Grumolo delle Abbadesse);
- i 2 termovalorizzatori, quello di Schio e quello di Padova;
- il Polo integrato di Fusina (in particolare per la produzione del Combustibile Solido Secondario “CSS” e relativo incenerimento).

Allo stato attuale le Autorità competenti per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di assoggettabilità a VIA e per le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti di piano ai sensi della L.R. n. 4/2016 sono le seguenti:

- la Provincia di Belluno per la Discarica di Cortina d'Ampezzo;
- la Provincia di Padova per la Discarica di Este;
- la Città Metropolitana di Venezia per la Discarica di Jesolo;
- la Provincia di Vicenza per la Discarica di Grumolo delle Abbadesse;
- la Provincia di Rovigo per la Discarica di Villadose;
- la Regione del Veneto per la Discarica di Sant'Urbano;
- la Regione del Veneto per la Discarica di Torretta di Legnago;
- la Regione del Veneto per il Termovalorizzatore di Schio;

- la Regione del Veneto per il Termovalorizzatore di Padova;
- la Regione del Veneto per il Polo integrato di Fusina.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 36 della legge regionale n. 3/2000 prevede che l'Ente che approva il progetto (intese anche come modifiche, ampliamenti e adeguamenti alle Migliori Tecnologie Disponibili) relativamente agli impianti di trattamento rifiuti ne approva anche la tariffa di conferimento. Pertanto le Autorità competenti sopra elencate approvano anche per i rispettivi impianti le tariffe di accesso, venendosi in tal modo a diversificare le modalità con cui è definito l'aspetto tariffario che invece si vuole in prospettiva unificare nella tariffa unica regionale secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Ai fini della semplificazione amministrativa e dell'efficacia della regia regionale complessiva sui flussi si ritiene opportuno di assegnare alla Regione, e in particolare alla Struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, le competenze sia autorizzative che tariffarie su tutti gli impianti di piano (articolo 1 del progetto di legge). Impianti che potranno mutare nelle successive revisioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Si propone, pertanto, di modificare la legge n. 4/2016 prevedendo che la competenza per il rilascio dei titoli ambientali (procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA e di AIA) agli impianti di piano sia attribuita alla Regione, mediante integrazione dell'articolo 4 comma 2.

Tale modifica comporterà che la Regione del Veneto diventi Autorità competente per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA e di AIA anche relativamente ai 5 impianti di piano che fino ad oggi erano di competenza delle Province o della Città Metropolitana di Venezia. La suddivisione delle competenze, riportata negli Allegati A e B della legge 4/2016, deve essere necessariamente riletta alla luce della nuova competenza regionale introdotta dalla presente proposta di legge.

Si segnala, infine, che tutti gli impianti di piano, individuati all'Allegato 1 dell'Aggiornamento di Piano, sono da intendersi impianti di chiusura del ciclo "minimi", in tutto o in parte, come definiti nella deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 e con la succitata DGR n. 1691/2022 il "Soggetto competente" di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, è stato individuato nella Direzione regionale competente in materia di rifiuti con il supporto della Segreteria tecnica istituita con DGR 1495 del 29/11/2022. Alla competente Struttura regionale, pertanto, sono state demandate le attività di coordinamento necessarie per la definizione delle procedure amministrative ai fini della validazione delle tariffe secondo la metodologia MTR-2.

Con la finalità di razionalizzazione, si propone altresì una modifica all'Allegato B "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrate ambientale (articoli 4 e 5)" della citata L.R. n. 4/2016, in relazione alla competenza attribuita alla Regione per il rilascio dell'AIA per l'attività individuata con il codice IPPC 6.5 e relativo allo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Megagrammi (Mg) al giorno, portando tale competenza in capo alle Province.

In ragione di tale modifica si segnala che per la medesima attività, ricompresa alla lettera A2, punto 4, lettera f) "macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno", dell'Allegato A "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità (articoli 4 e 5)" alla medesima L.R. n. 4/2016, la competenza alla verifica di assoggettabilità alla VIA è già stabilita in capo alle Province.

Si evidenzia che le due attività (macelli e trattamento carcasse) sono talvolta esercitate all'interno della medesima installazione. Anche i macelli sono attività assoggettate ad AIA, individuate al codice IPPC 6.4 "Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno", per cui la L.R. n. 4/2016 pone la competenza in capo alle Province.

Ne discende un quadro complesso, in cui una installazione che effettui l'attività IPPC 6.5 è soggetta ad AIA regionale, previa verifica di assoggettabilità alla VIA provinciale. Una installazione che effettui entrambe le attività IPPC 6.4 e 6.5 è attualmente soggetta a verifica di assoggettabilità alla VIA provinciale, e successivamente a due AIA, una provinciale ed una regionale. In tutti i casi, un eventuale PAUR sarebbe in capo alla Provincia.

Appare evidente che tale suddivisione determini un immotivato aggravio dei procedimenti.

Nell'ottica quindi di una maggior semplificazione, ed in continuità con le competenze già individuate come provinciali per impianti affini, risulta pertanto opportuno, come detto, individuare le Province e la Città Metropolitana di Venezia quali autorità competenti per il rilascio delle AIA afferenti alle attività identificate con il codice IPPC 6.5, provvedendo alla modifica del punto 6.5 dell'Allegato B alla L.R. 4/2016 (articolo 2 del progetto di legge).

Attualmente risultano presenti nel territorio regionale 9 installazioni che effettuano l'attività identificata dal codice IPPC 6.5.

Con l'articolo 3, recante disposizioni transitorie, si propone, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa, che quanto disposto con il presente provvedimento non venga applicato ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino alla loro conclusione.

Concludono l'articolato l'articolo 4 "Clausola di neutralità finanziaria" e l'articolo 5 "Entrata in vigore".

Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (espresso in data 13 settembre 2023) e del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 18 settembre 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 21 settembre 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 218 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno votato a favore: il Presidente Rizzotto -con delega del Consigliere Boron- ed i Consiglieri Bet, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato -con delega della Consigliera Bisaglia- (Zaia Presidente), Dolfin e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier) e Venturini (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Montanariello e Zanoni -con delega della Consigliera Bigon- (Partito Democratico Veneto) e Lorenzoni (Misto).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, grazie Presidente e grazie ai colleghi che hanno introdotto questo progetto di legge che, a dispetto della sua semplicità e brevità, rappresenta un passaggio importante, rivelatore della capacità di questa Amministrazione regionale di dare seguito agli enunciati condivisibili di uno dei suoi Piani più significativi per la gestione dei servizi ai cittadini del Veneto, il Piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Ringrazio il consigliere Zecchinato puntuale nella sua esposizione, ma, a mio modo di vedere, troppo benevolo nei confronti dell'attività di questa Giunta e di questo Consiglio. Infatti io ritengo che questo progetto di legge stia alla politica regionale dei rifiuti un po' come un cerotto in un arto fratturato su cui vi sia un graffio. Il cerotto non fa male, al contrario, ma prende in carico... non si prende in carico la parte realmente dolente e cerco di illustrare perché ritengo che sia così.

Inizio però osservando che questo passaggio è decisamente coerente con l'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti che è stato approvato con la delibera di Giunta regionale n. 988 del 2022, nel senso che opera delle scelte che possono essere in linea con quanto previsto. Vale a dire una regia regionale per il raggiungimento degli obiettivi che la Regione si è data in coerenza con la normativa nazionale e la normativa europea e in questo senso gli impianti di Piano sono 10, li ha già ricordati il collega: sette discariche per il trattamento dei rifiuti, due inceneritori, Schio e Padova, e il Polo integrato di Fusina in particolare per la produzione del combustibile solido secondario e relativo incenerimento.

Ecco, oggi autorità competenti per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di assoggettabilità a VIA e per le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale sono le Province per cinque discariche e la Regione per due, mentre la Regione è già incaricata delle procedure ambientali per i tre Poli di incenerimento.

Ha ricordato bene il collega Zecchinato che chi autorizza approva anche la tariffa di conferimento, per cui oggi non c'è omogeneità su scala regionale e con la modifica introdotta all'articolo 1 la Regione diventa autorità competente per le procedure di VIA e di assoggettabilità a VIA e AIA anche per i cinque impianti di Piano che fino ad oggi facevano riferimento alle rispettive Province. È un passaggio logico nella prospettiva di una regia regionale forte per raggiungere gli obiettivi del Piano regionale della gestione dei rifiuti e di una tariffa unica di conferimento in tutta la Regione, per cui, da un certo punto di vista, bene a uniformare i criteri, passando alla Regione le competenze per il rilascio dei titoli ambientali e gli impianti di Piano.

All'articolo 2 quasi ci fosse uno scambio: ti tolgo una cosa, te ne do un'altra. Si stabilisce che lo smaltimento o riciclaggio di carcasse e residui di animali, con una capacità di trattamento superiore a una tonnellata al giorno, sia spostata in capo alle Province. È ragionevole, come ha ben ricordato il collega Zecchinato, visto che le Province già hanno competenza sui macelli oltre le 50 tonnellate giorno.

Ricordiamo che il tema dello smaltimento delle carcasse è un tema rilevante a cui dare risposte tempestive, in presenza di minacce quali la peste suina, l'influenza aviaria che sempre più mettono, diciamo così, sottoppressione il nostro sistema di gestione dei servizi (solo per fare due esempi di recente illustrati in Terza Commissione).

C'è un punto delicato, però, che è previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, genitore della norma che discutiamo oggi, ed è l'applicazione sul territorio regionale di un'unica tariffa di smaltimento per i rifiuti urbani, che consenta – dice il Piano – il contenimento dei costi per i cittadini veneti.

Questa è la ragione per assegnare una regia regionale alle autorizzazioni e, quindi, un unico soggetto alle tariffe di conferimento. Ecco, io personalmente ho dei dubbi che la tariffa unica su scala regionale aiuti a contenere i costi e a ridurre il quantitativo di rifiuto urbano residuo sotto i 100 chilogrammi abitante/anno che è il target che si è dato il Piano.

Il segnale di prezzo con un forte disincentivo a non differenziare deve arrivare al cittadino degli ambiti meno virtuosi e, dunque, l'idea di alzare il costo di conferimento in discarica negli ambiti con prestazioni peggiori, per alimentare un fondo che finanzia gli investimenti sul recupero e riuso, in una logica circolare virtuosa, è da tenere in considerazione. Cioè non dobbiamo uniformarci a chi è meno virtuoso. Dobbiamo cercare di spingere e di dare segnali di prezzo al cittadino. Se il mio ambito non è un ambito virtuoso, io devo esserne consapevole.

Allora vogliamo tenere la tariffa unica? Benissimo. Se paghiamo tutti uguali. Ma qualcuno paga non il servizio direttamente, ma va a pagare un fondo destinato ad accelerare, diciamo così, l'organizzazione della filiera del riciclo e del riuso.

Allora è auspicabile che vi sia una penalizzazione economica reale per l'interramento del rifiuto non trattato, come d'altra parte è indicato nelle linee di Piano. Se vi deve essere una tariffa unica, questa deve penalizzare, comunque, lo smaltimento del rifiuto non trattato e deve essere istituito appunto il fondo. Questa sarebbe la cura della frattura e non il cerotto sul graffio. D'altra parte, bisogna essere onesti: bisogna ricordare che la gestione dei rifiuti in Veneto è tutt'altro che cattiva, e questo grazie alle imprese qualificate, attente al servizio, legate agli Enti locali. I dati di prestazione, a confronto con altre Regioni italiane, mostrano indicatori buoni, talvolta rilevanti, ma anche dei limiti palesi, ed è quelli di cui soprattutto parlerò.

Sul fronte dei costi il Veneto ha prestazioni di qualità; il costo totale di gestione dei rifiuti urbani è 160 euro abitante contro i 174 della media del nord Italia e i 194 della media dell'Italia intera. Il costo per chilogrammo di rifiuto trattato è molto simile: 32,9 centesimi di euro per chilogrammo, che è vicino ai 33,8 della media del nord Italia e un po' inferiore ai 38,3 della media italiana. Anche sul fronte dei volumi quanto ai rifiuti urbani, nel 2021 il Veneto ha avuto una produzione pari a 488 chilogrammi per abitante anno, contro un valore di 517 del nord Italia e di 502 per l'intero Paese. Una buona prestazione, in considerazione anche del



fatto che con il 76% di raccolta differenziata, è la Regione che ha le prestazioni migliori e con Treviso la Provincia che in assoluto è la prima in Italia con l'88%.

Però, quello che balza agli occhi è un altro dato che voglio richiamare alla vostra attenzione. Abbiamo solo il 10,2% dei rifiuti prodotti che sono mandati ad inceneritore, sono 260.000 tonnellate: è la regione del nord Italia compenetrazione in assoluto minore nell'incenerimento. La media del nord Italia è il 29%, il massimo in Lombardia il 40%. Qui non è che io voglia sostenere gli inceneritori, però questo dato va letto insieme con un altro dato, che è quello relativo ai rifiuti che vanno in discarica: in Veneto il 16% dei rifiuti vanno a discarica contro una media del nord Italia del 10% e una media nazionale del 19, cioè performiamo male da questo punto di vista rispetto al resto del nord Italia. Anche perché c'è un altro dato che è quello che secondo me è più preoccupante e che mi spinge ad una lettura critica di questo progetto di legge: è il fatto che il Veneto ha la percentuale più alta tra le regioni maggiori, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Basilicata a parte, di rifiuti conferiti a discarica senza alcun trattamento. Quasi il 40% di quel 16% dei rifiuti totali che va a discarica non ha alcun trattamento e questo non è un elemento, diciamo così, di qualità nel processo di gestione. Troppi rifiuti rifiniscono in Veneto in discarica tal quali.

Ecco, quindi non è sufficiente ridurre il rifiuto residuo, come riconosciuto prioritario negli obiettivi della strategia regionale sui rifiuti e nella delibera di Giunta regionale n. 1691 del 30 dicembre 2022, che di fatto riprendono gli obiettivi di Piano. Spingere sulla riduzione del rifiuto urbano residuo, aumentare i rifiuti raccolti in maniera differenziata nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, permettere l'avvio prioritario a recupero di energia saturando la capacità impiantistica degli inceneritori prima dello smaltimento in discarica, minimizzare l'avvio a smaltimento a quote residuali di rifiuti urbani e stabilire una regia sui flussi del rifiuto urbano residuo anche al fine di conseguire l'autosufficienza nello smaltimento a livello regionale sono obiettivi condivisibili in linea di massima.

Ma vengo a quelli che sono gli obiettivi del Piano e alle misure che secondo me dovremmo discutere oggi prima ancora di dare la potestà autorizzativa alla Regione invece delle Province. Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, il 121, in attuazione della Direttiva europea 2018/850, il cosiddetto "pacchetto economia circolare" stabilisce che a partire dal 2030 sia vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclo o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani. Questa è una bella sfida, è una sfida che dobbiamo cogliere e tale divieto di conferire in discarica i rifiuti recuperabili deve essere opportunamente coordinato con il necessario adeguamento impiantistico sul territorio originale. Ciò significa ripensare ora, nel 2023, i processi di raccolta e di lavorazione dei materiali di scarto, costruendo ex novo delle filiere legate al riuso dei materiali. Penso al car fluff che interessa la provincia di Verona, ma penso al vetro, ai metalli, ai rifiuti elettronici, agli ingombranti per costruire un'economia realmente intorno alle materie prime e seconde, andando a lavorare, a portare sulla Regione la potestà autorizzativa sulle discariche e sul potenziale incremento della capacità conferibile. Beh, non si va in quella direzione, si apre alla Regione una possibilità, senza interpellare gli enti locali, che in qualche maniera si presenta come un'alternativa alla costruzione di una vera filiera dell'economia circolare e leggendo i dati questo è abbastanza evidente.

Il Piano approvato nel 2015 ipotizzava una riduzione del rifiuto totale pro capite a 420 kg/abitante, corrispondente, con una differenziata del 76%, ad un rifiuto residuo pro capite di circa 100 chilogrammi per abitante nel 2020. Tale obiettivo non è stato raggiunto a livello regionale, con valori di rifiuto urbano residuo pari a circa 120 chilogrammi/abitante.

D'altra parte, l'obiettivo di produzione di 100 chilogrammi/abitante annuo di rifiuto residuo è stato raggiunto in 400 Comuni della nostra Regione. Ciò significa che non è un obiettivo fuori portata. Impossibile. È un obiettivo possibile. Ma solo con delle politiche mirate. Questo si traduce nel fatto che nel 2019, nelle discariche di Piano dedicate ai rifiuti urbani, è stato conferito complessivamente una quantità di 697.000 tonnellate, anche senza conteggiare i 285.000 tonnellate di rifiuti da bonifica, per i quali sono stati approvati dei volumi appositi, sono 412.000 tonnellate, che sono molte più delle 260.000 previste nello scenario delle migliori pratiche.

Allora, guardando la delibera di Giunta regionale n. 988 del 2022 - cito testualmente - risulta fondamentale adottare delle misure correttive per ridurre il rifiuto residuo, che agiscano in maniera sinergica con diversi strumenti, secondo una strategia complessiva a livello regionale.

Ecco, io spero che questa omogeneizzazione dei criteri autorizzativi sia solo il primo passo per conseguire quella strategia a livello regionale, annunciata dalla Giunta regionale. Ma qui si palesa il rischio di una politica sfuocata. Infatti, l'indicazione fornita dalla delibera n. 988 del 2022, per gestire tale criticità, vale a dire l'obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica può essere perseguito solo riducendo il rifiuto residuo e massimizzando il ricorso ai termovalorizzatori già esistenti, non è pienamente condivisibile, perché va nella direzione di gestire il rifiuto tal quale, senza lavorare sulle filiere del riciclo e il riuso.

Quindi lavorare al riuso e al riciclo è ben diverso da incenerire, anche considerando che l'orizzonte temporale a cui sono autorizzate le discariche di Piano arriva al massimo al 2028 per Sant'Urbano e Jesolo, ben prima per tutte le altre che sono comprese tra il 2023 e il 2026. Qui sta l'aspetto cruciale della norma che approviamo oggi.

Finisce tutta sulle spalle della Regione la regia per autorizzare o meno l'attività di tali discariche. Quando sarà chiamata ad autorizzare o meno ulteriori estensioni della capacità delle discariche, dovrà considerare il target di 260.000 tonnellate dello scenario delle migliori pratiche, che è ampiamente coperto dalla potenzialità attuale di 459.000 tonnellate e non accettare conferimenti ulteriori in discarica, che andrebbero in sofferenza, appunto, a partire dal 2027, se non si lavora sulla filiera dell'economia circolare.

La capacità di messa a discarica deve essere progressivamente ridotta, sennò non partirà mai la costruzione della filiera dell'economia circolare. Dobbiamo essere consapevoli che tale traguardo si costruisce ora, nel 2023, non dobbiamo rimandarlo a quando le discariche saranno esaurite ed infatti il Piano prevede degli obiettivi intermedi importanti sulla raccolta differenziata: 84% di target, tasso di riciclo pari al 70% e rifiuto urbano residuo ridotto a 80 chilogrammi per abitante. Non devono essere degli auspicci di buone pratiche, ma dei target irrinunciabili fin da ora. Questo, secondo me, è il curare la frattura e non mettere il cerotto.

Allora va prioritariamente attuato quanto riportato dalla DGR n. 988 del 2022: con l'adozione di alcune incisive azioni, dice la delibera, il Piano può prevedere la non necessità di ulteriori volumetrie dedicate ai rifiuti urbani al 2030, fermo restando che dal

2025 sugli esiti del monitoraggio intermedio del Piano potranno essere necessari nuovi volumi per l'arco temporale successivo. Dice la Giunta regionale: con l'adozione di alcune incisive azioni. Questo dovremmo fare oggi, non spostare la capacità autorizzativa. Dove sono queste incisive azioni? Io non le vedo sinceramente.

Abbiamo discusso un progetto di legge sull'economia circolare, ma non c'è nessuna azione concreta, non stiamo costruendo le filiere, non stiamo accompagnando le imprese a gestire un'attività che, attenzione, dal punto di vista economico, può essere estremamente remunerativa. E allora affidiamo semplicemente la regia autorizzativa alla Regione e mi auguro che sia per mettere in atto delle politiche virtuose, non per tenersi il potere di autorizzare ampliamenti delle discariche senza passare per le Province. Però consentitemi: il dubbio a leggere il testo viene ed è forte questo dubbio e non lo posso negare. Quindi va bene una regia regionale nei procedimenti autorizzativi delle discariche, ma non per incrementarne il volume a scapito dei processi di recupero e riuso protagonisti dell'economia circolare, che deve essere la sfida che cogliamo oggi. Non possiamo continuare a conferire il rifiuto tal quale in discarica, peggiore tra le Regioni più grandi del nostro Paese, con il 40% di quello che va a discarica conferito tal quale. Sarebbe veramente un fallimento totale autorizzare nuovi volumi in discarica prima del 2030, sarebbe il naufragio della politica di gestione del ciclo dei rifiuti e della transizione verso un'economia circolare tanto enunciata quanto ancora poco concreta.

Lasciatemi dire un'ultima cosa. Non guardiamo quello che accade nelle altre Regioni, nel senso che ogni situazione è diversa, qualcuno fa bene da una parte, qualcuno fa bene dall'altra. Decidiamo in che campionato vogliamo giocare. Io non credo che noi vogliamo giocare nel campionato regionale, vogliamo giocare la Champions e quindi, ecco, agiamo in questa direzione. Quindi la mia sollecitazione ai colleghi della maggioranza è quella di adoperarci per mettere in atto quello che è il Piano, che nelle sue linee, diciamo così, di sviluppo è assolutamente condivisibile, ma non lo è l'attuazione del Piano.

Allora qui io mi rivolgo ai colleghi di Giunta. Ecco, siate, diciamo così, fermi nell'agire nella direzione di mettere in atto quello che è scritto. Quegli 80 kg/abitante anno, quell'80% di raccolta differenziata richiedono degli investimenti, richiedono un coordinamento regionale nella definizione di quelli che sono la costruzione di impianti nuovi di trattamento, ma lo dobbiamo fare ora perché se no saremo sempre più in difficoltà e ci troveremo con l'acqua alla gola nella necessità di autorizzare degli ampliamenti e gli enti locali non avranno parola a suo tempo perché oggi gli stiamo togliendo la possibilità di esprimersi dandola alla Regione.

Io sono d'accordo che tanto più è critica una decisione dal punto di vista ambientale tanto più deve essere lontana. Noi le cose importanti le facciamo con le direttive europee dove si può dire eh dai, ce lo dice l'Europa. E quindi so che questa è la modalità, ma non credo che togliere potenzialità autorizzativa alle Province e sia il modo, diciamo così, per far crescere il nostro territorio. Poi possiamo anche discutere e dire eh, ma le Province non hanno le risorse, i tecnici della Regione sono più preparati. Tutto questo è vero e tutto questo può giustificare in parte il provvedimento di oggi, ma se non andiamo a mettere in atto le altre azioni sulla costruzione della filiera tutto quello che stiamo facendo oggi può diventare un boomerang verso la politica regionale dei rifiuti, ma soprattutto verso i cittadini del Veneto.

## 2. Note agli articoli

### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Competenze della Regione.

1. La Regione è autorità competente:

- a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'Allegato A;
- b) per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'Allegato B.

2. La Regione è inoltre autorità competente:

- a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
- a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all' articolo 16;
- b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a).

3. La Giunta regionale provvede a:

- a) individuare la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA;
- b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all' articolo 12;
- d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;

- e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
- f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all'articolo 14, comma 2.
- g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- h) definire le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all' articolo 20;
- i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
- l) fissare i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all'AIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
- m) definire le modalità per l'espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all' articolo 13.
  - 4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all'articolo 7, la Giunta regionale:
    - a) omissis
    - b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
    - c) approva il regolamento di funzionamento;
    - d) omissis
    - e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.
  - 5. La Giunta regionale provvede inoltre:
    - a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", nonché all'attuazione di quanto previsto al punto 6 dell'Allegato al medesimo decreto;
    - b) alla definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.
      - 6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere."

#### 4. Struttura di riferimento

Direzione ambiente e transizione ecologica